

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mariella De Masellis ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Su ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] CF : [OMISSIS] con studio in [OMISSIS] pec [OMISSIS] avverso la decisione del Consiglio

Distrettuale di Disciplina del Veneto n. 71 del 27 settembre 2019 , depositata il 25 ottobre 2019 con la quale è era stata irrogata la sanzione della sospensione per mesi quattro.

Il ricorrente avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente.

Per il Consiglio dell'Ordine di Padova, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Altieri

Inteso il P.G. il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Inteso il ricorrente il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e in subordine una sanzione più lieve.

### **FATTO**

Con esposto presentato al COA di Padova in data 17 luglio 2014 (rubricato 178/2015) il sig. [ESPONENTE] segnalava: di aver conferito mandato all'avv. [RICORRENTE] nell'anno 2004 per ottenere il risarcimento del danno subito in un incidente stradale.

Segnalava l'esponente di aver rifiutato una proposta transattiva nel 2005 e quindi nel 2009 di aver dato mandato all'avvocato [RICORRENTE] per procedere in via giudiziaria consegnando al legale la somma di euro 1.500,00.

Da tale data non aveva saputo più nulla e con raccomandata del 9 aprile 2014 gli revocava il mandato e chiedeva la consegna della documentazione che non gli è stata mai restituita.

Acquisito l'esposto venivano richieste controdeduzioni che l'avv. [RICORRENTE] non presentava.

Con delibera del 22 dicembre 2014 la commissione disciplinare del COA di Padova approvava il seguente capo di incolpazione:

*per il proc. 178/2015: per non aver informato il proprio cliente, sig. [ESPONENTE], dell'attività svolta, a seguito di mandato assunto nel gennaio 2009 , nell'interesse di questi e nel non aver provveduto a restituirgli – nonostante le reiterate richieste- la documentazione contrattuale e personale consegnatagli per l'esperimento delle incarico unitamente al fondo spese di euro 1500 così violando gli artt. 9 comma 1 e 40 del codice deontologico forense .  
In Padova dal gennaio 2009 al 11 luglio 2014*

Delibera ritualmente ricevuta dall'incolpato.

Con esposto presentato al COA di Padova in data 12 luglio 2012 (rubricato al 181/2015) il sig. [AAA] segnalava di aver conferito mandato all'avv. [RICORRENTE], circa 11 anni prima, affinché lo tutelasse nella controversia civile da intraprendere per ottenere il risarcimento del danno per colpa medica avendo subito, nel corso di un intervento chirurgico, una lesione alle corde vocali.

Il sig. [AAA] lamentava di non aver avuto informazioni e riscontri dal 2009 e chiedeva l'intervento dell'ordine.

L'avv. [RICORRENTE] non presentava contro deduzioni e il COA, con delibera del 20 maggio 2013, formulava il seguente capo di incolpazione:

*per aver omesso di fornire al proprio assistito, sig. [AAA] le informazioni da queste richieste, anche per iscritto con lettere raccomandate AR in data 13 gennaio 2010 e 12 aprile 2012, sullo stato e andamento della causa di responsabilità medica affidatagli nel 2000; così violando l'art. 27 del Codice Deontologico Forense. In Padova dal 2000 ad oggi.*

I fascicoli venivano trasmessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Venezia e assegnati al consigliere istruttore che convocava l'incolpato per 11 dicembre 2015.

Il giorno prima l'incolpato chiedeva un rinvio per approfondire la difesa; rinvio accolto con fissazione di seduta prima al 28 aprile 2016 e poi al 2 dicembre 2016, quindi rinviato per indifferibili accertamenti diagnostici al 12 dicembre 2016, seduta rinviata per sindrome influenzale e infine al 10 luglio 2017, incolpato assente per motivo di vacanza studio.

Vista la mancanza di acquisizione di difese in data 10 novembre 2017 la sezione formulava il capo di imputazione nei termini già indicati dall'Ordine di Padova.

L'avv. [RICORRENTE] non si presentava alle sedute fissate per la sua audizione motivando con ragioni di salute: in data 11 gennaio 2019 era affetto da sindrome influenzale; concesso il rinvio per il 15 giugno 2019 non si presentava adducendo accertamenti diagnostico strumentali.

Veniva quindi disposta la citazione a giudizio e fissata la seduta per il 27 novembre 2019

All'udienza fissata per il 27 settembre 2019 per il dibattimento, l'incolpato faceva pervenire richiesta di differimento per legittimo impedimento e depositava certificazione medica così formulata: *certifico che l'avv. [RICORRENTE] affetto da gastroenterite acuta febbrile, necessita di 7 giorni di riposo e cure del caso.*

La sezione giudicante, sulla richiesta di rinvio, emetteva ordinanza di rigetto, così motivata: *Ritenuto che la certificazione non parla di impossibilità a comparire, requisito previsto dal codice di procedura penale le cui norme si applicano al procedimento disciplinare, rigetta l'istanza e ordina procedersi oltre.*

Veniva sentito quale teste, l'esponente della segnalazione sig. [ESPONENTE] il quale ribadiva quanto contenuto nel capo di incolpazione segnalando che, oltre a euro 1.500,00, aveva consegnato all'avv. [RICORRENTE] ulteriori 1.000,00 euro.

Asseriva di aver chiesto informazioni sulla causa in corso ottenendo risposte generiche e di non aver ottenuto la documentazione richiesta.

Veniva quindi sentito il secondo teste, l'esponente [AAA], il quale confermava di aver conferito il mandato all'avv. [RICORRENTE] in seguito all'intervento chirurgico nel quale aveva riportato le lesioni delle corde vocali.

Dichiarava che non aveva avuto notizie dal 2008 o 2009.

Dichiarava di aver versato all'avv. [RICORRENTE] circa 11.800,00 euro ricevendo una fattura solo per euro 1.000,00.

Concludeva dichiarando che nemmeno i suoi avvocati erano riusciti ad ottenere la documentazione che era stata consegnata all'avv. [RICORRENTE].

Venivano acquisiti i documenti e dichiarata chiusa la istruttoria dibattimentale, il collegio pronunciava il dispositivo e, ritenuto responsabile degli illeciti disciplinare contestati, irrogava all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio professionale per mesi quattro.

In motivazione, la sezione disciplinare, riteneva fondati gli esposti come confermati in dibattimento dagli esponenti. Notificata in data 29 ottobre 2019 all'incolpato la decisione questi, con ricorso spedito a mezzo posta in data 28 novembre 2019, proponeva ricorso a questo Consiglio Nazionale Forense.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce la nullità della decisione perché assunta in violazione del diritto alla partecipazione dell'incolpato stante la nullità dell'ordinanza che non ha accolto la richiesta di legittimo impedimento.

Lamenta che il Consiglio di disciplina non avrebbe adeguatamente valutato la patologia riportata dal certificato medico;

Sostiene che il certificato medico è di per se idoneo a comprovare l'impossibilità materiale a comparire se non risulta contraddetto da una diversa valutazione tecnica che non può essere sostituita dal generico apprezzamento del giudice.

Con il secondo motivo ha sollevato la mancanza, contraddittorietà della motivazione della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di non concedere il differimento per legittimo impedimento.

Fatte queste deduzioni e richieste in punto di legittimo impedimento assoluto, il ricorrente richiedeva la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e depositava nel proc. 178/2015 la seguente documentazione : lettera del 2004 inviata alla compagnia di assicurazione; offerta di euro 2350 della compagnia e sottoscrizione del sig. [ESPONENTE] del 4 febbraio 2005 di aver ricevuto l'assegno ; lettera del legale del 11 febbraio 2005 di accettazione della somma a titolo di acconto; atto di offerta del 27 settembre 2005 per euro 1050 e sottoscrizione di [ESPONENTE] di aver ricevuto l'assegno, lettera del 14 ottobre 2005 di accettazione della somma a titolo di acconto ; fattura per il fondo spese ricevuto per euro 500 oltre iva e cap. Per quanto riguarda l'esposto 181/2015 riservava ogni allegazione e difesa all'esito della richiesta di istruzione processuale e probatoria

Chiedeva l'annullamento della decisione impugnata per violazione del diritto di difesa ovvero di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché non costituisce illecito disciplinare.

Disposto il rinvio della trattazione del procedimento il ricorso veniva discusso all'udienza del 25 marzo 2023.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato

Il ricorrente censura la decisione impugnata rilevando sostanzialmente la violazione del diritto di difesa per ritenuta sussistenza delle condizioni per il rinvio della trattazione del procedimento.

Sostiene il ricorrente che dalla patologia indicata il Consiglio Distrettuale di Disciplina avrebbe dovuto dedurre l'impedimento assoluto a comparire e che, comunque, una diversa valutazione avrebbe dovuto essere motivata a seguito di accertamento medico legale. L'istanza di differimento era stata motivata dalla certificazione medica, rilasciata in data 25 settembre 2019 con la quale il sanitario attestava che l'avv. [RICORRENTE] era affetto da gastroenterite e necessitava di giorni sette di riposo e cure del caso.

Sull'istanza di differimento la sezione disciplinare ha respinto l'istanza perché *non emerge una assoluta impossibilità a comparire*.

A ben vedere dalla certificazione medica non emerge una assoluta impossibilità a comparire all'udienza fissata.

Sul punto è sufficiente ricordare che *“la giurisprudenza domestica e di legittimità è ampiamente consolidata nel ritenere che l'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento specifico e documentato avente carattere assoluto ( ex multis Cassazione SS.UU. 19 novembre 2021 n. 35459; Consiglio Nazionale Forense del 5 novembre 2021 n. 199; Consiglio Nazionale Forense del 15 ottobre 2021 n. 185).*

*Infine la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione probatoria ( Cass. SS.UU. n. 5596 del 28 febbraio 2020; Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 37 del 29 aprile 2022).*

Né la sola prescrizione di riposo può costituire prova del legittimo impedimento tale per cui il giudice deve disporre il rinvio.

*In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il certificato medico che si limiti ad attestare la generica necessità di "riposo assoluto" non comporta l'impossibilità di partecipare all'udienza, trattandosi di prescrizione che non implica, in caso di mancata osservanza, il rischio di un danno o di un pericolo grave per la salute del soggetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'espressione "assoluto riposo" è una formula di*

*carattere generale con la quale si prescrive al paziente di astenersi dallo svolgere attività impegnative, ma non anche l'impossibilità di raggiungere l'aula di udienza, eventualmente anche facendosi trasportare da terzi)* (Cass Cassazione penale sez. VI, 27/04/2018, n.54424 ).

Di tale principi la sezione disciplinare ha fatto corretta applicazione, atteso che dalla documentazione prodotta non emerge l'effettiva impossibilità dell'avv. [RICORRENTE] di partecipare all'udienza.

Ne discende l'infondatezza del motivo.

Per le medesime ragioni deve essere rigettato il motivo di ricorso con il quale veniva richiesta la rinnovazione del dibattimento.

La sezione disciplinare ha ritenuto sussistere la responsabilità disciplinare sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli esponenti e dalla documentazione in atti.

Questo giudice rileva che è maturata la prescrizione dell'illecito disciplinare per la condotta di cui alla contestazione rubricata al numero 181 e, con riferimento alla contestazione rubricata al numero 178, per la parte di contestazione relativa alla mancata informazione . Infatti, nel capo di incolpazione relativo all'esposto rubricato al numero 178/15 è stata censurata la condotta dell'avv. [RICORRENTE] sia per non aver dato le informazioni richieste e sia per aver mancato di restituire la documentazione che gli era stata contestata. Orbene, stante la revoca del mandato avvenuta in data 9 aprile 2014, risulta decorso il termine massimo di prescrizione previsto dall'art. 56 L.p. per quanto riguarda l'addebito di mancata informazione, la cui condotta è cessata al momento della revoca del mandato.

Mentre, trattandosi di illecito permanente, non è decorsa la prescrizione per quanto riguarda l'incolpazione relativa alla mancata restituzione dei documenti come richiesta con la revoca del mandato.

Risulta altresì decorso il termine massimo di prescrizione con riferimento all'illecito disciplinare commesso nei confronti del sig. [AAA] di cui al secondo capo di incolpazione (proc. CDD n. 181/15) dato che l'incolpazione risulta essere stata formulata per la condotta *dal 2000 ad oggi* e quindi fino alla data della contestazione disciplinare del 20 maggio 2013. Appare pertanto equo – seppure non strettamente necessario – rimodulare la sanzione irrogata che, tenuto conto della gravità della condotta di mancata restituzione della documentazione per la contestazione di cui al primo capo di incolpazione (CDD sub 178/15), può essere rideterminata nella censura.

Infine, il Consiglio, ritiene che non sussistano le condizioni per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica delle certificazioni mediche prodotte dall'incolpato, come richiesto dal Procuratore Generale, non essendo in discussione la veridicità della certificazione medica ma soltanto la sua inidoneità quale prova di legittimo impedimento.

**P.Q.M**

Visti gli artt. 36 e 37 legge 247/2012 e gli art. 59 e ss. Del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso; dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare con riferimento al secondo capo di incolpazione nonché alla condotta di omessa informazione di cui al primo capo di incolpazione e per l'effetto applica la sanzione disciplinare della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2023.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 28 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Giovanna Ollà